

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 D.LGS 267/2000 TRA
I SOCI DEL CAFC SPA
REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO E DELLA
COMMISSIONE DEI SOCI
(Rev. 2.0 approvata il 07.06.2017)**

***ART. 1
DENOMINAZIONE***

L'organismo istituito con la convenzione stipulata tra i soci del CAFC spa in data 21 agosto 2007 (ex articolo 30 del d.lgs 267/2000), ai fini dell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 113 del d.lgs 267/2000 sulla propria società, assume la denominazione di:

“COORDINAMENTO DEI SOCI DI CAFC S.P.A.”, nel prosieguo COORDINAMENTO.

La sede del COORDINAMENTO è fissata presso la sede legale di CAFC S.p.A. a Udine.

***ART. 2
DURATA***

Il COORDINAMENTO ha durata coincidente con quella della Società CAFC S.p.A..

***ART. 3
COMPOSIZIONE***

Il COORDINAMENTO è composto dai rappresentanti legali o loro delegati degli Enti Locali soci di CAFC S.p.A. ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in CAFC, quale risultante dal libro soci.

I delegati sono scelti esclusivamente:

- a) nell'ambito del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale dell'Ente o dell'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale;
- b) tra coloro che ricoprono la funzione di segretario o direttore (generale) dell'ente locale.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona non può rappresentare nel COORDINAMENTO più di cinque soci.

I componenti del COORDINAMENTO per lo svolgimento del loro incarico non percepiranno da CAFC S.p.A. alcun compenso, né rimborso delle spese sostenute.

***ART. 4
PRESIDENZA***

Nella seduta di insediamento, convocata e presieduta dal rappresentante del socio che detiene la maggiore quota di capitale della società, verrà nominato il

Presidente del COORDINAMENTO che rimarrà in carica per un periodo di tre anni.

La votazione del Presidente dovrà avvenire mediante scheda intestata a ciascun socio, validata precedentemente alle operazioni di voto da almeno uno dei tre scrutatori che, scelti dal Presidente della seduta, andranno a comporre il seggio elettorale.

Si procederà pertanto con le seguenti modalità.

Il Presidente della seduta potrà presentare un elenco di massimo tre candidati che verranno indicati in ordine alfabetico.

Successivamente alla nomina dei 3 scrutatori, di cui uno con le funzioni di Presidente del seggio, il Presidente di seduta darà disposizioni per la validazione e la distribuzione delle schede e stabilirà un tempo massimo per l'esercizio del voto.

Ciascun azionista potrà esprimere una preferenza indicando il nominativo di un candidato contenuto nell'elenco. Diversamente, ovvero nel caso in cui il votato non faccia parte dell'elenco delle candidature, la preferenza sarà da ritenersi nulla. Il voto è valido con l'indicazione nella scheda anche del solo cognome. Se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto, pena la nullità del voto. A parità di voti tra i candidati maggiormente indicati, si procederà con un'altra votazione dei soli interessati.

Alla preferenza espressa nella scheda viene attribuito il numero di voti corrispondente alla quota di azioni possedute dal soggetto votante.

Al termine delle operazioni di scrutinio il presidente di seduta procederà alla lettura della lista dei votati, con l'indicazione del numero di voti complessivi attribuiti, ordinati in successione decrescente e procederà alla proclamazione dell'eletto.

Risulta eletto Presidente del COORDINAMENTO il candidato che ha conseguito il maggiore numero di voti.

Qualora venga a mancare il Presidente prima della scadenza naturale dei tre anni, anche nel caso di cessazione anticipata dall'incarico, lo stesso dovrà essere sostituito dal primo candidato non eletto della lista o, nel caso di indisponibilità di candidati, si dovrà procedere nel rispetto dei criteri sopra indicati, previa convocazione del COORDINAMENTO da parte del presidente uscente o del rappresentante del socio che detiene la maggiore quota di capitale della società.

ART. 5 ***COMMISSIONE***

Nella prima seduta utile del COORDINAMENTO dovrà essere nominata una Commissione composta da 3 a 11 membri, di cui un componente sarà espressione dei Comuni soci di Acquedotto Poiana.

La Commissione:

- ha finalità istruttorie e di supporto alle attività del COORDINAMENTO
- è tenuta ad esprimere il proprio parere vincolante per il delegato CAFC, ai fini dell'espressione del voto, in seno al Coordinamento soci di Acquedotto Poiana, sulle materie e sugli atti sottoposti all'approvazione dello stesso così come individuate nel "Regolamento di attuazione del controllo analogo di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000", approvato dall'Assemblea dei Soci di Acquedotto Poiana S.p.A. in data 00.00.0000

fermo quanto previsto nel PATTO PARASOCIALE sottoscritto il [REDACTED];

- ha la finalità di fornire indirizzi strategici per la gestione di ulteriori società partecipate.

La votazione dei componenti della Commissione dovrà avvenire mediante scheda intestata a ciascun socio, validata precedentemente alle operazioni di voto da almeno uno dei tre scrutatori che, scelti dal Presidente tra gli intervenuti, andranno a comporre il seggio elettorale.

Si procederà pertanto con le seguenti modalità:

- ogni componente del COORDINAMENTO potrà presentare al massimo un candidato che andrà a confluire in un unico elenco generale ove gli stessi verranno indicati in ordine alfabetico;
- successivamente il Presidente, nominati 3 scrutatori di cui uno con le funzioni di Presidente del seggio, darà disposizioni per la distribuzione delle schede e stabilirà un tempo massimo per l'esercizio del voto.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari a quello dei candidati da eleggere, indicando i nomi di coloro che sono contenuti nell'elenco.

Diversamente, ovvero nel caso in cui i votati non facciano parte dell'elenco delle candidature, le preferenze saranno da ritenersi nulle. Il voto è valido con l'indicazione nella scheda anche del solo cognome. Se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto pena la nullità del voto.

In caso di parità di preferenze, si procederà alla votazione dei soli interessati.

Alla preferenza espressa nella scheda viene attribuito il numero di voti corrispondente alla quota di azioni possedute dal soggetto votante.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente procederà alla lettura della lista dei votati, con l'indicazione del numero di voti complessivi attribuiti, ordinati in successione decrescente e procederà alla proclamazione degli eletti.

Risultano eletti componenti della Commissione i candidati che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

I componenti della Commissione durano in carica per tre anni e possono essere rinnovati. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, subentrerà il candidato primo dei non eletti dell'elenco ed i seguenti o, in caso di indisponibilità di candidati si procederà a cura del COORDINAMENTO come indicato nei precedenti commi del presente articolo.

ART. 6

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione, di norma, è convocata dal suo Presidente.

E' altresì convocata dal Presidente del COORDINAMENTO ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

E' inoltre convocata tempestivamente dal suo Presidente su richiesta del rappresentante di CAFC in seno al Coordinamento soci di Acquedotto Poiana S.p.A. tutte le volte in cui il Coordinamento dei soci di Acquedotto Poiana spa è chiamato ad esprimere il proprio parere sugli atti e le materie sottoposti alla propria attenzione.

La Commissione inoltre può essere convocata dal Presidente di CAFC S.p.A. in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione della società: in tali casi la Commissione deve riunirsi prima dell'adunanza per l'esame preventivo di tutti gli argomenti in discussione nell'organo societario.

Il Presidente di CAFC S.p.A. è tenuto alla convocazione della Commissione quando il Consiglio di Amministrazione della società è chiamato a discutere gli argomenti di cui all'art. 5, comma 3, della convenzione di cui all'articolo 1.

Può essere convocata anche su richiesta di tanti componenti del COORDINAMENTO che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale di CAFC S.p.A., presso la sede sociale o altrove.

Le riunioni della commissione sono indette con invito ai membri da spedirsi, in via normale, almeno otto giorni prima della riunione, ed in via d'urgenza almeno due giorni prima della riunione stessa. L'invio potrà essere effettuato a mezzo lettera, telegramma, pec, telefono o e-mail. e dovrà contenere l'indicazione della data e del luogo - che potrà essere diverso dalla sede sociale purché in Italia - della riunione e delle materie da trattare.

La Commissione ha l'obbligo di relazionare annualmente al COORDINAMENTO circa le risultanze della propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'art. 2403 bis del c.c.

La Commissione individua al proprio interno il Presidente della Commissione stessa; a tal fine, ogni componente la Commissione dispone di un voto; in caso di parità, prevale il voto del componente più anziano di età.

ART. 7

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla Commissione ed esercitarvi le facoltà concesse solamente i soggetti designati dai singoli Soci secondo quanto disposto dall'articolo 5.

Partecipa di diritto ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Presidente del COORDINAMENTO.

La Commissione può invitare a partecipare alla riunione della stessa consulenti, esperti e, se autorizzati, dipendenti di CAFC S.p.A. i quali possono riferire sugli argomenti richiesti.

ART. 8

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Ogni riunione della Commissione è presieduta dal Presidente, individuato come da ultimo comma del precedente art. 6.

La Commissione opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le determinazioni devono essere assunte a maggioranza e constare da apposito verbale, redatto in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente della Commissione stessa o dal componente più anziano di età, in assenza del Presidente.

In caso di parità in una votazione, prevale il voto del Presidente della Commissione e, in assenza di quest'ultimo, del componente più anziano di età.

I membri della Commissione e il Presidente del COORDINAMENTO non hanno diritto a rimborso spese.